

1383/1

2011

S. 539/15



RE 000/11
CRAU 000/15
REP 000/15
del Cantone

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- Prima Sezione Civile -

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr.^{ssa} Marianna Lopiano - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Consigliere - relatore
- dr. Pasquale Serrao d'Aquino - Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 539/2011 di ruolo generale degli affari contenziosi civili relativo al giudizio di opposizione avverso la sentenza n. 1422/2010 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 10/23 dicembre 2010, avente ad oggetto:

REVOCATORIA FALLIMENTARE DI RIDESSE BANCARIE

vertente

Banca [redacted] s.p.a. (c.f.: [redacted]), quale conferitaria di tutte le attività e passività della gl[redacted] s.p.a. (c.f. [redacted] e p.iva [redacted]), giusta atto di conferimento per notar [redacted] Roma del 20 settembre 2007 (rep. [redacted] - racc. [redacted]) nella quale è stata fusa la spa [redacted] con atto di fusione del 1° luglio 2007 (rep. [redacted] - racc. [redacted]) per atto notar [redacted] in persona del Presidente legale rapp.^{te} p.t., rapp.^{ta} e difesa, in virtù di procura generale alle liti del 26 ottobre 2007 per notar [redacted] (p.iva [redacted] - rapp. [redacted]), dall'avv.^{to} [redacted] G. [redacted] (c.f.: [redacted]) presso lo studio del quale elett.^o domicilio in Napoli alla via [redacted] n. [redacted]

- APPELLANTE -

E

Il curatore del fallimento della società [redacted] s.c.r.l. (p.iva non indicata), dr. [redacted], rapp.^{to} e difeso in forza di procura speciale e nomina a margine della comparsa di costituzione e risposta, nonché di decreto autorizzatorio del giudice delegato del 12 aprile 2011 dall'avv.^{to} [redacted] (c.f. non indicato)

Pagina 1 di 9

EX

napoletana

Corte d'appello di Napoli
- prima sezione civile -

presso lo studio dell'avv. ^{to} [redacted] elett. ^{ta} domiciliati in Napoli alla
via [redacted]

- APPELLATA -

NONCHÉ

[redacted] quale società Incorporante la Banca [redacted]
(c.f. [redacted]), con sede in Milano alla [redacted]

- CONVENUTA CONTUMACE-

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 1422, depositata il 23 dicembre 2010, il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto la domanda avanzata dal curatore del fallimento della società [redacted] s.c.r.l., avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, 2 co, 1. fall, delle somme versate pari all'importo complessivo di € 85.215,39, eseguite da [redacted] dal 22 novembre 2000 sino al 7 marzo 2001 sul conto corrente n. [redacted] intrattenuto dalla società *in bonis* (dichiarata fallita in data 22 novembre 2001) presso l'Istituto [redacted] s.p.a.

2. Con l'interposto appello, notificato in data 11 febbraio 2011 sia al predetto curatore che alla citata [redacted] la Banca [redacted] s.p.a. (da ora solo [redacted]) ha censurato l'impugnata sentenza, sostenendo l'erronea valutazione in essa contenuta sia del requisito della *scientia decotionis* che in merito al presupposto oggettivo della revocabilità di talune operazioni, concludendo, quindi, per l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda attorea.

3. Si è costituita la curatela, reiterando le difese già svolte in prime cure, e quanto a questa la sentenza appellata, così concludendo per il rigetto dell'appello.

Non si è costituita la [redacted]

4. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di [redacted] non costituitasi all'esito della suindicata notifica dell'atto appello.

5. Va dato conto che le rimesse oggetto di declaratoria di inefficacia ad opera della sentenza appellata sono le seguenti:

Proc. n. [redacted] /2011 r.g.a.c.

Pagina 2 di 9

sentenza

Banca [redacted] s.p.a.

Il curatore del fallimento della società [redacted] s.c.r.l.

EX PARTE CREDITORIS

Ugolino

Corte d'appello di Napoli
• prima sezione civile •

| data | operazione | importo |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 22.11.00 | versamento contante | € 20.000.000 |
| 05.01.01 | versamento contante | € 15.000.000 |
| 02.02.01 | accredito assegni medesima banca | € 50.000.000 |
| 05.03.01 | versamento assegni | € 25.000.000 |
| 06.03.01 | giroconto | € 50.000,00 |
| 07.03.01 | accredito assegni | € 25.000.000 |

Il primo giudice così ha motivato la ricorrenza della scientia decotiois:

"... è noto che la sensibilità critica di un operatore economico quale un istituto bancario è in condizione di apprezzare segnali che per altri osservatori avrebbero scarso significato. In via presuntiva, quindi, secondo costante orientamento giurisprudenziale, può ritenersi che le presunzioni relative alla scientia decotiois assumano, nei confronti degli operatori economici e finanziari, con la banca un particolare, valore, in considerazione del rigore e dell'attentazione con cui detti soggetti valutano generalmente, secondo standard di media diligenza, la gravità della crisi imprenditoriale per il recupero del credito erogato. Infatti, nel caso di specie la banca, svolgendo per i debitori un servizio di cassa, aveva a disposizione i bilanci della società ed ha potuto valutare attentamente l'esistenza di una situazione di illiquidità e di difficoltà economica del debitore per fallito tale far presumere il suo stato di insolvenza".

Con il primo motivo di appello la difesa della [redacted] contesta la suddetta sentenza in ordine alla valutazione offerta sul profilo soggettivo della scientia decotiois, ponendo in evidenza che "alla luce delle risultanze processuali sembra proprio che il Tribunale abbia motivato la sentenza probabilmente riferendosi ad altra fattispecie di altro giudizio, poiché, tra l'altro, nel caso di specie non sono stati prodotti i bilanci" (così pag. 10 dell'appello).

Proc. n. [redacted] 2011 r.g.a.c.

Pagina 3 di 9

sentenza

Banca [redacted] s.p.a.

Il curatore del fallimento della società [redacted] s.c.r.l.

Regeneria

Corte d'appello di Napoli
prima sezione civile

Inoltre, l'appellante lamenta che il primo giudice mentre "ha motivato genericamente deducendo una circostanza inesistente (bilancio), dall'altro non ha preso assolutamente in considerazione gli evidenti sintomi di 'insolventia decotiois' offerti dalla banca".

7. Ebbene, osserva la Corte che la mancata produzione in atti dei bilanci della società [redacted] costituisce circostanza del tutto evidente, alla luce dell'esame della documentazione in atti, e pacifica tra le parti.

È allora sufficiente tale rilievo per riconoscere l'erroneità della pronuncia in rassegna, che, a monte ed a prescindere dalla motivazione offerta, si basa su ipotetici elementi di fatto (i bilanci) non acquisiti agli atti di causa.

Non solo. La laconica motivazione fornita dal primo giudice sembra alludere alla circostanza di una disponibilità dei bilanci da parte della banca, ipotizzando (non essendo stati prodotti i bilanci) che dai suoi contenuti emergeva "l'esistenza della situazione di illiquidità e di difficoltà economica del debitore per il quale tale si presume il suo stato di insolvenza".

Senonchè, tale ragionamento non può proprio ricevere seguito, basandosi su di una triplice, inammissibile presunzione, avente ad oggetto l'ipotizzata disponibilità dei bilanci (non è dato comprendere a quali esercizi essi si riferiscano) da parte della banca, la presunta crisi di illiquidità da essi emergente (non è dato di capire da quale epoca), nonché la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza.

Non occorrono dunque, soverchie riflessioni per ritenere del tutto inappagante il percorso logico-giuridico seguito nella pronuncia appellata.

8. La riflessione che precede impone di esaminare *funditus* la questione della sussistenza dell'elemento soggettivo in discussione sulla base degli elementi riproposti (non essendo stati esaminati dal primo giudice) dalla difesa dell'appellata, che di seguito si indicano:

a) ... "andamento del conto corrente, più volte sconfinato, e più volte ripristinato, non col mero intento di ricostituire la provvista, ma con un vero e proprio intento solutorio, giacchè trattasi di pagamenti effettuati

Proc. n. [redacted] 2011 r.g.a.c.

Pagina 4 di 9

sentenza

Banca [redacted] s.p.a.

Il curatore del fallimento della società [redacted] s.c.r.l.

negotiorum

Corte d'appello di Napoli
- prima sezione civile -

su conto chiaramente 'scoperto', non mere operazioni contabili, ma veri e propri pagamenti, che hanno ulteriormente danneggiato lo stato di insolvenza e, quindi pregiudicato gli altri creditori";

b) "lo stesso Istituto di credito, consapevole dello stato di crisi in cui si trovava la società, non solo comunicava, nel corso del 2001, la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, ma provvedeva a proporre ricorso per ingiunzione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, per € 409.726.605";

c) "esisteva, inoltre, presso la sezione distaccata di Gragnano del medesimo Tribunale, una procedura esecutiva mobiliare, in numero [redacted] /2000, per un debito consistente, documentato da decreto ingiuntivo, così come indicato nell'atto di citazione proposto dal curatore";

d) "... il legale rappresentante della s.c.a.r.l. [redacted] aveva emesso assegni e titoli, poi protestati, come certificato";

e) "... la [redacted] era più volte iscritta nel registro protesti, e, dalle comunicazioni della Centrale Rischio della banca [redacted] Italla, prodotta, è chiaramente denunciato lo stato di sovrarenza della società".

Tutto ciò per concludere sul punto nel senso che "la [redacted] oggi [redacted] non poteva non sapere".

9. Ciò posto, valgono le osservazioni che seguono sui citati elementi richiamati dall'appellante, gli stessi ad essere riproposti ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dalla difesa del curatore.

Giova partire dal citato ultimo argomento della difesa dell'appellata per evidenziare che il requisito soggettivo previsto dall'art. 67, co.2, l. fall. in merito alla verifica della conoscenza, da parte del convenuto in appellato, dello stato di insolvenza della società poi dichiarata fallita.

La ragione del giudice di legittimità sul punto in rassegna (cfr. Cass. 7298/97; 11060/98; Cass. 12736/98; Cass. 7064/99; Cass. 13048/99; Cass. 12451/99; Cass. 10722/99; Cass. 12057/00; Cass. 3878/00; Cass. 1289/01; Cass. 3828/03; Cass. 26935/06; Cass. 14978/07; Cass. 17333/08; Cass. 20842/09; Cass. 1834/11; Cass. 8827/11 ed altre

Proc. n. [redacted] /2011 r.g.a.c.

Pagina 5 di 9

sentenza

Banca [redacted] s.p.a.

Il curatore del fallimento della società [redacted] s.c.r.l.

EX PARTE CREDITORIS

ancora) ha ormai chiarito che tale conoscenza deve essere effettiva e non anche meramente potenziata, il che vale ad eliminare ogni ipotesi di operazione valutativa aperta alla considerazione della cd. conoscibilità dello stato di dissesto, con la conseguenza che il non aver avuto contezza di tale circostanza, sia pure colpevolmente, non vale a sanare la sussistenza del requisito in esame, ma, certamente ad escluderla.

Vero è che la prova della conoscenza effettiva della condizione di insolvenza dell'*acqpiens* può essere offerta mediante presunzioni, ma il ricorso a tale operazione indica - con ogni evidenza - solo il metodo con il quale si può raggiungere la prova del fatto da dimostrare (id est, la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del *solvens*) e non anche a consegnare la ricorrenza del presupposto in commento ad una presunzione di esistenza fondata sulla mera possibilità di acquisizione del dato.

Sulla scorta di tali riflessioni va, dunque, esclusa l'operazione valutativa volta a riconoscere la sussistenza del requisito in esame in base al criterio del "*non poteva non sapere*", operazione questa con la quale si addebita una colpa, ma non si accredita la positiva verifica dell'elemento della conoscenza.

10. Tanto chiarito, osserva la Corte che gli elementi indicati dalla curatela, pur valutati nel loro complesso, non forniscono una adeguata risultanza circa la ricorrenza del requisito soggettivo in esame.

Va subito evidenziato, a tal proposito, che la conoscenza rilevante ai fini che occupano deve sussistere al momento della rimessa revocabile, sicchè vanno subito espunti dal perimetro valutativo in oggetto i riferimenti (cfr. alla precedente lettera b) in quanto sia la predetta revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni (datata 5 aprile 2001), che il ricorso monitorio (non prodotto in atti ma che nell'atto di citazione innanzi al giudice di prime cure si colloca nel mese di giugno 2001) risultano successivi alle rimesse in esame.

11. Non risultano, invece, producenti gli altri elementi addotti dalla curatela.



EX PARTE CREDITORIS



Corte d'appello di Napoli
- prima sezione civile -

Nell'atto di appello si opera un generico riferimento all'andamento del conto corrente, che si indica caratterizzato da continui sconfinamenti e/o scoperti laddove nell'atto di citazione originario si contestavano i "rilevanti importi fuori credito" (cfr. pag. 5).

Ebbene, non si può far meno di osservare sul punto che la censura risulta irrimediabilmente generica, non essendo stati nemmeno indicati gli sconfinamenti e/o gli importi fuori credito di cui fa cenno l'appellata, senza tacere che - a tutto voler concedere - tali circostanze rappresenterebbero il segno tangibile di una persistente fiducia riposta dalla banca sulle capacità finanziarie del correntista, ove si consideri l'esposizione a rischio dell'Istituto di credito rispetto a situazioni scoperte come dedotte dalla curatela.

Non si ha nessuna contezza dei contenuti della procedura esecutiva immobiliare n. [redacted] 2000, non avendo la curatela prodotto alcun [redacted]

Ma, resta, a monte, non chiarita la ragione stessa per la quale la banca avrebbe dovuto girovagare tra le cancellerie della sezione distaccata del Tribunale di Torre Annunziata nell' esplorativa ricerca di procedure esecutive al danno del correntista, posto che - come è noto - non sussiste un sistema pubblicitario di esse e per il pignoramento immobiliare nemmeno aiuta un sistema di trascrizione consultabile dai terzi.

Anche il riferimento al contenuto della Centrale Rischi della Banca d'Italia non soccorre alle tesi della curatela, anzi risultano controproducenti, non emendando da quelle prodotte (relative - per quanto interessa ai primi tre mesi del 2001) sofferenze, ma solo posizioni di affidamento della società, evincibili dalle diciture (costituenti categorie di censimento dei crediti per cassa) "rischi autolliquidanti" (ovvero operazioni di smobilizzo crediti) "rischi a revoca" (e cioè: operazioni di finanziamento senza scadenza prefissata), e "rischi a scadenza" (che indicano, invece, operazioni di finanziamento con scadenza prefissata), le quali dimostrano semmai il credito bancario di cui la società continuava a godere.

Proc. n. [redacted] 2011 r.g.a.c.

Pagina 7 di 9

sentenza

Banca [redacted] s.p.a.

Il curatore del fallimento della società [redacted] s.c.r.l.

ref. [redacted]

Corte d'appello di Napoli
- prima sezione civile -

Da ultimo, nemmeno i menzionati protesti possono giustificare il positivo riscontro del requisito in esame.

Dal numeroso elenco dei titoli protestati prodotto emerge che solo tre di essi (levati in data 2 settembre e 2 ottobre 1998) sono anteriori alle rimesse in oggetto.

E però, non può non osservarsi che si tratta di protesti risalenti nel tempo rispetto ai versamenti contestati, la cui levata peraltro risulta accompagnata da una specifica contestazione mossa all'emissione dei titoli (si legge dalla visura protesti prodotta: "firma contestata - non è la mia firma").

È decisivo, in ogni caso, osservare che la loro evidenza non ha di certo impedito alla società di intrattenere plurimi rapporti di finanziamento con la banca, come dimostrato dalla citata visura della *Centrale Rischio della banca d'Italia*, sicché è del tutto ragionevole ritenere che l'Istituto non abbia ritenuto o, quanto meno, non abbia avvertito la condizione di insolvenza della società, non giustificandosi altrimenti (proprio in ragione della professionalità dell'Istituto di credito) la persistente operatività del conto corrente e delle citate esposizioni a rischio della banca

Alla stregua delle riflessioni svolte deve, in conclusione, ritenersi che gli elementi offerti dalla curatela non risultano sufficienti ad offrire convincente prova della sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria in oggetto.

Da ciò consegue, con valore assorbente rispetto ad ogni altra questione, che l'appello va accolto, la pronuncia impugnata va riformata e la domanda della curatela rigettata.

12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si ripartiscono nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 5/14.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli - prima sezione civile - nella intestata composizione, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con

Proc. n. [redacted] 2011 r.g.a.c.

Pagina 8 di 9

sentenza

Banca [redacted] s.p.a.

c/o

Il curatore del fallimento della società [redacted] s.c.r.l.

Ugo.../a

Corte d'appello di Napoli
- prima sezione civile -


atto di citazione notificato l'11 febbraio 2011 dalla Banca [redacted] s.p.a. nei confronti del curatore del fallimento della società [redacted] coop. a r.l. avverso la sentenza n. 1422/2010 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23 dicembre 2010, così provvede:

- o dichiara la contumacia di [redacted]
- o accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della suindicata sentenza, rigetta la domanda avanzata dal curatore del fallimento della società [redacted] coop. a r.l. nei confronti della Banca [redacted] s.p.a.
- o pone a carico del Fallimento della società [redacted] coop. le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in favore della Banca [redacted] s.p.a. nella misura di € 8.000,00 per il giudizio di primo grado, oltre alle spese di c.t.u., e di € 10.600,00 (di cui € 600,00 per spese) in relazione a quelle di secondo grado, il tutto oltre il rimborso forfettario, Iva e CPA.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2011.

Il Consigliere estensore
[Signature]
(d.g. Ugo Candia)

Il Presidente
[Signature]
(dr.ssa Marilena Lopiano)



EX PARTE CREDITORIS

sentenza

Banca [redacted] s.p.a.

c/o

Il curatore del fallimento della società [redacted] s.c.r.l.